

I motivi per i quali viene invocata tale disposizione sono probabilmente legati alla asserita necessità di salvaguardare l'accesso ai villeggianti nella zona del lungomare nonché alle presunte problematiche in ordine ai parcheggi ed alla viabilità che possono creare i veicoli aventi lunghezza superiore a 5 metri previsti dall'ordinanza in relazione alle caratteristiche e dimensioni delle strade.

In via preliminare si fa notare che le problematiche inerenti ai parcheggi ed alla viabilità sono indicate come meramente possibili e non invece come accertate. Nell'ordinanza si legge infatti che *"le estensioni in lunghezza di determinati mezzi, messe in relazione alle caratteristiche e dimensioni delle strade (...) possono produrre problematiche ..."*.

Ancora preliminarmente, soccorre evidenziare che la richiamata *"necessità di salvaguardare l'accesso ai villeggianti nella zona del lungomare"* ammesso che sia valutabile quale interesse che possa giustificare la limitazione qui impugnata, potrebbe coincidere proprio con l'interesse degli stessi utenti destinatari della limitazione. Inoltre non si capisce come il mero transito, oltre che la sosta, di veicoli aventi altezza superiore a metri 2 e lunghezza superiore a metri 5 potrebbe addirittura impedire l'accesso ai villeggianti nella zona del lungomare.

Sul punto, la motivazione appare del tutto pretestuosa.

Tutto ciò premesso, gli assunti relativi alle problematiche in ordine ai parcheggi e alla viabilità e alla necessità di salvaguardare l'accesso ai villeggianti appaiono destituiti di fondamento in quanto indimostrati.

Nonostante la ricorrente abbia richiesto al comune di Carrara le analisi tecniche attestanti la sussistenza delle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade, il comune di Carrara non ha dimostrato di aver eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze richieste dall'art. 6, comma IV, lettera b) del codice della strada, tali da rendere necessaria l'emanazione del provvedimento in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l'aspetto di un atto illegittimo.

III. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA

Fermo restando tutto quanto sopra eccepito, l'ordinanza appare viziata da illogicità manifesta nella misura in cui istituisce un divieto di transito e sosta 0-24 per i veicoli di altezza superiore a metri 2,00 (due) e di lunghezza superiore a metri 5,00 (cinque) solamente dal 15 giugno al 30 settembre.

Infatti ancorché si dovesse ammettere la sussistenza delle esigenze poste a base dell'ordinanza, risulta illogico limitare la prescrizione dal 15 giugno al 30 settembre. Infatti la visuale e il panorama potrebbero essere ugualmente impediti dal transito o dalla sosta nel periodo dal 30 settembre al 15 giugno.

Non vi è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione.

IV. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

L'ordinanza n. 22def./2009 del 04 giugno 2009 istituisce il divieto di transito e sosta permanente dal 15 giugno al 30 settembre alle categorie M-M1-M2-M3 e N-N1-N2-N3 compresi gli Autobus Turistici, le Caravan e le Autocaravan.

Fermo restando tutto quanto sopra eccepito, il provvedimento appare comunque illegittimo in quanto la limitazione al transito e alla sosta basata sulle sopra menzionate esigenze dovrebbe essere applicata a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata altezza e lunghezza. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche della strada ovvero l'esigenza di fruizione del panorama non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza e lunghezza, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta solo ad alcuni utenti in quanto l'esigenza legata al parametro altezza e lunghezza prescinde dal tipo di veicolo.

A tal proposito, mentre il divieto contempla le categorie di veicoli di cui alle lettere "M" ed "N" dell'art. 47 codice della strada, viene inspiegabilmente esclusa la categoria di veicoli di cui alla lettera "O", ovvero i rimorchi con l'unica eccezione delle caravan.

Questa esclusione e la contemporanea presenza delle caravan tra i veicoli oggetto del divieto manifesta una doppia causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento. Una prima discriminazione, se si considera che tra tutti i veicoli, gli unici esclusi dal divieto (a parte la categoria "L" che oggettivamente date le caratteristiche costruttive non risultano essere di altezza superiore a 2 metri e lunghezza superiore a 5 metri) sono i veicoli di cui alla categoria "O" (rimorchi). Una seconda discriminazione se si considera che tra tutti i veicoli appartenenti alla categoria "O" esclusi dal divieto, l'unico tipo che invece è sottoposto alla limitazione è la caravan (rimorchio ai sensi dell'art. 56, comma I, lett. e)).

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 185 CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

In via preliminare si ricorda che l'art. 185, comma 1 codice della strada prevede che le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

L'articolo 185 rubricato "circolazione e sosta delle autocaravan" è stato oggetto della direttiva 02 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del